

Il regime previdenziale dei borsisti

di Sabrina Vivian*

Secondo l'Enpav i veterinari assegnatari di borse di studio per il dottorato di ricerca non devono versare alla gestione separata INPS. Il Governo è stato sollecitato a formalizzare l'esonero per evitare la frammentazione delle risorse contributive. La contribuzione versata in tre anni di studio non sarà utilizzata.



scrizione alla gestione separata dell'INPS.

La Gestione Separata dell'INPS nasce, figlia della Legge 335 del 1995, come destinataria di un contributo dovuto dai lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale o di collaborazione. Tale contributo va ad alimentare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (di invalidità, di vecchiaia o destinata ai superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti.

Precedentemente, per questa tipologia di lavoratori, non era prevista una forma assicurativa pensionistica.

Scopo dichiarato della Gestione Separata INPS, quindi, essendo obbligatoria unicamente per i soggetti, siano essi lavoratori autonomi o collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi non siano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria, è di occupare un ruolo residuale nel panorama della previdenza e di andare, eventualmente, a riempire un vuoto sociale in un sistema che, prima della sua creazione, non arrivava ad occuparsi di una determinata categoria di lavoratori, assicurando ad essi la copertura previdenziale prevista dall'art. 38 della Costituzione.

La *vexata quaestio*, per quel che riguarda i nostri interessi, prende origine dal fatto che i veterinari iscritti agli albi professionali, e quindi tenuti per la norma succitata all'iscrizione alla Gestione Separata INPS, risultavano già titolari di una copertura previdenziale obbligatoria, quale quella offerta dalla propria Cassa previdenziale di categoria: l'Enpav.

- **La vicenda che vede come protagonisti i medici veterinari titolari di assegni di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca merita di essere approfondita** sotto il profilo del trattamento previdenziale che regola tale categoria di soggetti. Proviamo a seguirne le tracce andando cronologicamente a ritroso per ritrovare la linea di questo ingarbugliato filo di Arianna che ha legato nelle sue trame i veterinari interessati. Undici anni fa l'art. 1 della legge 3 Agosto 1998, n. 315, ha imposto l'obbligo, a decorrere dal 1° Gennaio 1999, per tutti i soggetti (quindi non unicamente la categoria veterinaria) assegnatari di borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, dell'i-



La duplice imposizione, Enpav e Inps, contrasta con lo scopo stesso per il quale è stata istituita la gestione separata INPS obbligatoria solo per i soggetti i cui redditi non siano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.

Sistematicamente, quindi, sui medici veterinari assegnatari di borse di studio finalizzate a dottorati di ricerca, viene applicata una doppia imposizione contributiva.

Infatti il contributo versato alla Gestione Separata ha una validità limitata al periodo in cui il veterinario svolge l'attività di ricerca (ovvero tre anni). Rimaniamo quindi al di sotto del limite dei cinque anni necessari per vedersi riconoscere la maturazione di un trattamento pensionistico. Quindi i versamenti in questione verranno totalmente persi, a meno che il professionista, al termine di tale periodo, non continui ad alimentare la posizione contributiva aperta presso tale Gestione. Oltretutto lo stesso Istituto Nazionale Pensionistico Sociale si è espresso più volte in modo contraddittorio con se stesso.

Con circolare n° 124 del 1996, infatti, l'INPS aveva riconosciuto ai liberi professionisti che già versavano alla propria Cassa professionale di riferimento un contributo determinato in misura fissa diretto all'erogazione di un trattamento previdenziale, l'esclusione dal pagamento del contributo alla Gestione Separata Inps.

Questo enunciato ha sottratto dal pericolo di vedersi sottoposti ad una duplicazione dell'obbligo contributivo i veterinari che svolgono collaborazioni coordinate e continuative, nonché i veterinari specialisti ambulatoriali che stipulano convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale. Non è davvero facile comprendere perché, allora, non possano godere dello stesso trattamento i veterinari di cui ci stiamo occupando in questo articolo.

Sempre l'Inps, chiamata dall'Enpav ad esprimersi sulla questione, con la circolare n. 101/1999, ha riconosciuto che, in presenza di concomitanti rapporti assicurativi, il titolare della borsa di studio è autorizzato al versamento di una contribuzione ridotta alla Gestione Separata pari, dal 1° gennaio 2008, al 17% del compenso percepito (anziché la contribuzione intera pari al 24,72%).

È stata quindi, di fatto, riconosciuta l'esistenza di un doppio versamento contributivo; ma, anziché sciogliere gordianamente il nodo, lo si è solo leggermente allentato.

Questi ragionamenti sono stati portati all'attenzione governativa dall'interrogazione parlamentare presentata dal Presidente Enpav, On. Gianni Mancuso e che vede come cofirmatario l'On. Antonino Lo Presti, vicepresidente della Commissione Parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. I due onorevoli hanno chiesto " **se il Governo ritenga di mettere ordine nella materia al fine di evitare la frammentazione delle risorse contributive** e che anche per i veterinari assegnatari di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca venga applicato il principio, riconosciuto dalla stessa INPS con Circolare n° 124/1996, dell'esonero dal versamento dei contributi alla Gestione Separata a fronte dell'insistenza, sulla stessa tipologia di reddito, di un prevalente obbligo contributivo", quale quello, in questo caso, nei confronti dell'Enpav.